

 Istituto Comprensivo Statale Manzoni Impastato					
Istituto Comprensivo Statale “Manzoni Impastato” ad INDIRIZZO MUSICALE via Filippo Parlatore 56 - 90145 Palermo Tel./Fax +39 091 6823926 E-mail paic87900e@istruzione.it - PEC paic87900e@pec.istruzione.it Cod. Fisc. 80014540829 www.manzoniimpastato.edu.it					

Anno scolastico 2023/2024

I.C.S. - "MANZONI - IMPASTATO"-PALERMO
 Prot. 0013451 del 02/11/2023
 III (Uscita)

Al personale docente

Al docenti referenti registro elettronico

Al DSGA

Alla segreteria docenti

CIRCOLARE N.132

Oggetto: Adempimenti registro elettronico

In seguito ad un controllo effettuato risultano diverse difformità in merito alla tenuta del registro elettronico da parte di alcuni docenti.

A tal proposito, si ritiene opportuno richiamare alcune regole formali per una corretta tenuta del registro elettronico, documento di particolare importanza sia sul piano didattico- formativo che su quello giuridico-amministrativo.

Preliminarmente, giova ricordare che **la firma sul registro elettronico è un atto amministrativo ufficiale è valida come attestazione di presenza e fa parte degli obblighi di servizio dei docenti.**

Tale firma deve essere espletata in classe durante l'ora di lezione o subito dopo, se ci dovessero essere problemi di collegamento alla rete Internet nei laboratori informatici o nelle apposite aule.

È possibile, tuttavia, in particolari casi (es. dimenticanza, mancato collegamento) apporre la firma non oltre la giornata successiva, ricordando che **eventuali annotazioni nel registro elettronico apposte successivamente (es. firma in classe, assenze degli alunni, attività svolta, ecc) e rilevabili dalla segreteria configurano illeciti di natura disciplinare.**

Ogni docente è, ovviamente, responsabile della firma sul registro e della compilazione della sezione di sua competenza.

Ed invero, essendo il registro un atto pubblico destinato a fornire la prova di fatti giuridicamente rilevanti per l'amministrazione scolastica, **la compilazione del registro elettronico non è facoltativa e deve riportare situazioni corrette e corrispondenti a realtà.**

Il docente che non osserva la normativa è soggetto alle sanzioni penali previste dall'art. 476 e dall'art. 479 del codice penale (falso ideologico in atto pubblico e falso materiale in atto pubblico).

Si invitano, pertanto, i docenti a tenere aggiornato in modo puntuale e preciso il proprio registro personale firmandolo e annotando gli argomenti e le attività svolte.

Lo stesso vale per i docenti che lavorano in compresenza: la firma e degli argomenti e delle attività svolte interessano entrambi.

Ciò premesso, si invitano i docenti a inserire tempestivamente sul registro elettronico:

- la firma dell'ora di lezione (in caso di sostituzione accertarsi di selezionare il corretto docente sostituito);
- le assenze degli alunni (entro la l'ora del giorno di riferimento);
- gli ingressi, le uscite e le giustificazioni degli studenti;
- gli argomenti delle lezioni e i compiti assegnati;
- le valutazioni delle verifiche svolte;
- le progettazioni didattiche;
- i verbali delle riunioni;
 - Annotazioni che sono considerate utili ai fini della documentazione dell'andamento educativo-didattico;
- Progettazioni didattiche;
- Verbali dei consigli di classe.

In particolare riguardo ai voti, si ricorda che l'articolo 4 del D.P.R. 249 del 24/06/1998, ribadisce che: "[...] Lo studente ha diritto a una **valutazione trasparente e tempestiva**, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento."

Dunque la valutazione dell'alunno/a deve essere contestuale all'interrogazione orale e trasparente, anche per quanto riguarda la sua trascrizione nel registro elettronico, nonché visibile ai genitori.

Per quanto riguarda le verifiche scritte è altamente auspicabile – nel rispetto del patto di corresponsabilità scuola-famiglia – che la correzione avvenga nel più breve tempo possibile al fine di renderla proficua.

Ancora, al fine di consentire ai genitori di conoscere tempestivamente l'andamento didattico dei propri figli, i docenti avranno cura di trascrivere la votazione delle verifiche scritte subito dopo la correzione.

Conseguentemente, la mancata puntuale compilazione del registro non costituisce soltanto illecito disciplinare, ma anche violazione del diritto di partecipazione delle famiglie al procedimento valutativo dei propri figli (art. 10 L. 241/1990).

Per le ragioni soprariportate, si invitano i docenti a formalizzare ed eventualmente regolarizzare gli adempimenti inerenti il registro elettronico nel più breve tempo possibile.

Per ogni richiesta di chiarimento, i docenti potranno rivolgersi ai docenti nominati fiduciari registro elettronico.

Palermo, 02.11.2023

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Angela MIRABILE

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 D.Lgs 39/93